

Giudici onorari dei Tribunali: istanza di riconferma. Proroga nell'esercizio delle funzioni.
(Risposta a quesito del 22 febbraio 2001)

Il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 22 febbraio 2001, ha adottato la seguente deliberazione:

"Il Consiglio,

Visto il quesito posto dal Presidente del Tribunale di Crotone che chiede di conoscere: 1) se sia ammissibile la domanda di conferma presentata in data 8.2.2001 da alcuni giudici onorari di quel tribunale già cessati dall'incarico il 31.12.2000; 2) se operi anche per costoro la proroga di nove mesi prevista dal D.L. 24.11.2000 n. 341 convertito in legge il 19.1.2001;

Ritenuto che il comma 2 bis aggiunto all'art. 42 *quinquies* dell'ord.giud. dall'art. 22 della legge di conversione del D.L. citato, si applica - come prevede il primo comma del medesimo articolo - soltanto ai giudici onorari di tribunale e ai vice procuratori onorari che abbiano in corso la procedura di conferma e cioè coloro che hanno tempestivamente presentato la istanza di conferma entro e non oltre il 31.12.2001.

Ritenuto, infatti, che al 31.12.2000, data di scadenza del triennio 1998/2000, i giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari che non hanno tempestivamente presentato domanda di conferma, sono definitivamente cessati dall'incarico e pertanto ad essi non è applicabile la *prorogatio* introdotta dalla norma sopraindicata, la cui ragion d'essere era quella di evitare disagi agli uffici giudiziari che in caso di ritardo nelle procedure di conferma sarebbero rimasti privi del contributo dei magistrati onorari dal 31.12.2000 sino alla conclusione della procedura medesima. Restano sicuramente fuori dalla previsione normativa coloro che trovandosi in una situazione di incompatibilità non hanno presentato domanda di conferma entro il 31.12.2000, neppure per una sede diversa, e vorrebbero oggi beneficiare di una proroga di 9 mesi.

Tutto ciò premesso,

d e l i b e r a

di rispondere al Presidente del Tribunale di Crotone che la domanda di conferma presentata da magistrati onorari l'8.2.2001 non può essere accolta in quanto presentata fuori termine e che coloro che sono cessati dall'incarico il 31.12.2000 non possono esercitare ulteriormente le funzioni di giudici onorari di tribunale o di vice procuratori onorari".